ENPAV Protocollo: 0009634 Data: 03/03/2022 11.38



Trasmessa a mezzo mail/PEC

Alle Spett.li Regioni

Alle Spett.li AA.SS.LL.

Agli Spett.li II.ZZ.SS

Alle Spett.li Facoltà di Medicina Veterinaria

Loro sedi

Oggetto: Contributo integrativo 2% - maggiorazione contributiva art. 12 L. 12 aprile 1991, n. 136; applicabilità a tariffe e corrispettivi percepiti attraverso l'impiego di veterinari dipendenti o in regime di convenzione.

La presente nota viene trasmessa a seguito della constatazione della prassi non omogenea che, negli ultimi anni, caratterizza l'operatività di Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Istituti Zooprofilattici sperimentali e ad altri Enti pubblici che espletano la propria missione istituzionale impiegando personale veterinario, relativamente alla riscossione ed al versamento della maggiorazione contributiva di cui all'art. 12 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

Questo Ente, infatti, ha potuto prendere atto della circostanza che, mentre talune Amministrazioni pubbliche, erogando servizi all'utenza attraverso medici veterinari iscritti nel relativo Albo professionale e legati ad esse da rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato, curano la riscossione della predetta maggiorazione ed il successivo riversamento in favore dell'ENPAV, in altri e non isolati casi, la percezione del corrispettivo per il servizio prestato non si accompagna all'esazione del contributo integrativo, che, di conseguenza, non viene riversato in favore dello scrivente Ente.

Tale fenomeno, si sta registrando anche con riferimento alle tariffe previste dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32, sostitutivo del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194, funzionali al finanziamento delle attività di controllo, previste per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, la cui riscossione avviene, spesso, senza contestuale assoggettamento dei relativi importi alla citata maggiorazione di cui all'art. 12 della L. n. 136/1991. Entrambi i decreti non fanno divieto di applicazione della maggiorazione Enpav, trattandosi di obblighi contributivi previsti da altra normativa e aventi una finalità previdenziale non rientrante in alcun modo nella materia disciplinata dai citati decreti legislativi.

Al fine, quindi, di assicurare la doverosa uniformità applicativa della normativa afferente agli obblighi di contribuzione all'ENPAV, si rammenta che ai sensi del cennato art. 12, la maggiorazione deve essere riscossa «su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività





ENPAV Protocollo: 0009634 Data: 03/03/2022 11.38



professionale e di certificazione prestata in favore di associazioni, enti e soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi o da essi dipendenti».

Dalla lettura dell'art. 12 legge n. 136/1991, emerge chiaramente che la maggiorazione del 2% è dovuta laddove ricorrano due presupposti fondamentali.

Il primo è che la prestazione sia svolta da un medico veterinario iscritto all'albo professionale, il secondo è che si tratti di una prestazione professionale per la quale sia prevista la liquidazione di un corrispettivo, sia esso stabilito da una legge ovvero da un tariffario professionale.

Premesso questo, non v'è dubbio che, anche nell'ipotesi in cui la prestazione sia erogata da un soggetto pubblico (quale una ASL, un Istituto Zooprofilattico Sperimentale, etc.) in favore di un utente, pubblico o privato che sia, la prestazione in questione sia pur sempre una prestazione professionale materialmente resa da un medico veterinario iscritto all'Albo e quindi, per quanto sopra detto, assoggettabile al contributo del 2%.

E' bene chiarire che, nell'ottemperare a quanto sopra descritto, l'Ente pubblico svolge esclusivamente la funzione di tramite nella riscossione di somme che vengono poi riversate all'Enpav. Nessun onere economico sussiste in capo alle Amministrazioni pubbliche che sono piuttosto investite del ruolo di sostituti nella esazione di contributi attinenti ad una gestione di previdenza obbligatoria. L'onere del 2% grava sul fruitore della prestazione, mentre la riscossione ed il versamento all'Enpav possono far capo o al veterinario libero professionista o al datore di lavoro.

Di contro, la mancata applicazione del 2%, porta alla conseguenza che una medesima Categoria, quella appunto dei medici veterinari iscritti agli Albi professionali, venga assoggettata ad una differente disciplina: da un lato i liberi professionisti che applicano la maggiorazione e ne riscuotono l'ammontare dal cliente; dall'altro i medici veterinari dipendenti, per le prestazioni dei quali l'Ente pubblico non applica e non incassa il 2%.

Tale interpretazione si pone anche in contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza, determinando un'evidente posizione di favore nei confronti del regime pubblico di prestazione dei servizi, il quale risulta così avvantaggiato dall'esonero dei costi economici connessi all'adempimento dell'obbligazione contributiva in esame.

La soluzione della applicabilità del 2%, del resto, è il frutto di una convergente riflessione operata dalla Commissione di esperti che vedeva la presenza di tutte le categorie interessate, rappresentate dall'ENPAV, dall'Ufficio legislativo del Ministero della Sanità e dalle ASL, all'esito della quale si è chiarito, con Circolare del medesimo Ministero n. 600.1.2/OTR917, del 7 agosto 1997, che «La maggiorazione del 2% (contributo integrativo) previsto dall'art. 12 della legge 136/91 e dall'art. 7 del Regolamento dell'Ente – approvato con decreto interministeriale 2.1.1996 – si applica, oltre che sulle prestazioni rese in attività libero professionali, anche sui corrispettivi percepiti per i compiti di istituto svolti dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso i medici veterinari dalle stesse dipendenti o convenzionati.

A maggiore chiarimento, si sottolinea che per corrispettivi si intende, in caso di pubblico servizio, le tariffe stabilite a carico dei richiedenti dai tariffari adottati a livello nazionale, regionale o territoriale».

Tale posizione è stata, poi, confermata dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 600.102/6757, del 9 novembre 1999, giusta la quale «Le Amministrazioni di natura sia pubblica (ad es. ASL, Istituti





Codice Fiscale 80082330582

ENPAV Protocollo: 0009634 Data: 03/03/2022 11.38



zooprofilattici sperimentali) che privata (ad es. Ente nazionale protezione animali – ENPA), nell'effettuare – mediante i veterinari dipendenti o ad esse legati da vincolo diverso dalla subordinazione – attività professionale e/o di certificazione, in favore di privati, hanno l'obbligo di riscuotere da questi ultimi, oltre all'ammontare dei contributi e dei compensi dovuti, anche la maggiorazione nella misura del 2%».

E, con specifico riferimento alla disciplina del contributo sulla macellazione, si è precisato che «Al versamento del contributo integrativo di cui all'art. 12 della legge 136/91 sono obbligati, altresì, tutti i soggetti destinatari dei proventi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 51 nella misura del 2% applicato sui proventi dagli stessi ricevuti, nel rispetto del principio dettato dall'art. 3 comma 4 del decreto legislativo 51/92».

Si ribadisce che l'applicazione della contribuzione anche alle prestazioni dei veterinari dipendenti garantisce condizioni di parità concorrenziale ed assicura la ripartizione degli obblighi di solidarietà tra tutti gli appartenenti alla categoria professionale, senza distinzioni legate al regime di svolgimento della prestazione, ed in conformità al principio generale che àncora la contribuzione previdenziale al binomio attività svolta - conoscenze tipiche del professionista (Cass., Sez. lav., 11 marzo 2013, n. 5975).

Inoltre, attraverso la riscossione del contributo integrativo ed il successivo riversamento all'ENPAV da parte delle Amministrazioni che si avvalgono di personale veterinario, può essere attuato il rimborso della contribuzione integrativa in favore dei veterinari dipendenti, che, in questo modo, non risultano incisi dal prelievo posto a loro carico. A ciò aggiungendosi che, attraverso l'incasso del contributivo integrativo conseguente all'impiego di personale veterinario dipendente, sulla scorta del disposto dell'art. 10 della L. n. 136 del 1991, si alimenta l'erogazione di misure assistenziali rivolte in favore di beneficiari che possono anche non essere iscritti all'ENPAV, quali, appunto, i dipendenti di Aziende sanitarie locali.

Ciò premesso, questo Ente non ignora che l'impostazione interpretativa che si propugna non risulta condivisa dalle ultime pronunce rese sull'argomento dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, i riferimenti al personale dipendente contenuti nell'art. 12 della suaccennata legge, andrebbero intesi nel senso che solo in presenza di attività professionale svolta in regime c.d. *intra-moenia*, si realizzerebbe il presupposto per la riscossione del contributo integrativo, il quale, quindi, sarebbe dovuto sempre e comunque in ragione dell'esercizio dell'attività professionale in forma autonoma.

Sul punto, tuttavia, deve rimarcarsi che le decisioni della Corte di Cassazione, pur con l'autorevolezza che le caratterizza, esprimono, come tutte le pronunce giurisdizionali, la loro efficacia solo all'interno del rapporto in relazione al quale vengono rese e non sono idonee a regolare rapporti giuridici intercorrenti tra parti diverse da quelle nei cui confronti sono state emesse. Peraltro, con riferimento al caso specifico, si segnala come si tratti di un numero circoscritto di pronunce, ormai risalenti almeno ad un decennio fa che non hanno trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione.


Ed anzi, proprio perché questo Ente è convinto del fondamento normativo dell'applicabilità della contribuzione integrativa anche sui corrispettivi percepiti attraverso l'impiego di veterinari dipendenti o in regime di collaborazione ( cfr sentenza Cass , 11 aprile 2008, n. 9554) ha nuovamente adito la Corte, sottoponendo la tematica del diritto dell'Ente alla percezione della maggiorazione di cui all'art. 12 della L.





Codice Fiscale 80082330582

ENPAV Protocollo: 0009634





n. 136 del 1991 anche sulla scorta di diverse chiavi di lettura, che si auspica potranno indurre il Giudice di legittimità ad un ripensamento della soluzione da ultimo assunta.

Alla luce, quindi, di tutti gli argomenti sopra illustrati, si invitano tutti gli Enti ed operatori chiamati a riscuotere tariffe e corrispettivi a seguito dell'espletamento di attività istituzionale con l'impiego di personale veterinario, a curare l'assoggettamento dei relativi importi alla contribuzione integrativa di cui all'art. 12 della L. n. 136 del 1991 ed a riversarne l'ammontare in favore di questo Ente, in linea con l'art. 7 del Regolamento di attuazione dello Statuto e con le indicazioni ministeriali a suo tempo diramate.

Confidando nella proficua collaborazione che caratterizza i rapporti in essere, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Giovanna Lamarca





Codice Fiscale 80082330582